



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
PROVINCIA DI BOLOGNA
AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO
- SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, CULTURA, TURISMO –

REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEL RIUSO

Approvato con Deliberazione del C.C. N. 32 del 08/04/2014
In vigore dal 26/04/2014

REGOLAMENTO COMUNALE DEI MERCATI DEL RIUSO

INDICE GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 – Istituzione dei mercati del riuso

Art. 3 – Periodicità dello svolgimento

Art. 4 – Soggetti ammessi

Art. 5 – Modalità di partecipazione

Art. 6 – Organizzatore

Art. 7 – Aree per lo svolgimento dei mercati del riuso

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

Art. 9 – Attività di controllo

Art. 10 – Responsabilità

Art. 11 - Provvedimenti sanzionatori

Art. 12 – Norme di rinvio

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, il baratto, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, di oggetti propri usati di modico valore, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, nell'ambito delle attività indicate dall'art 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell'usato), del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente) e dall'art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti) del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale).
2. I mercati del riuso perseguono le seguenti finalità:
 - a. sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b. promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c. assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n.152/06;
 - d. promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e. ampliare , tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - f. contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - g. promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
 - h. favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio;
 - i. promuovere azioni di valorizzazione delle attività commerciali in sede fissa, dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività di artigianato di servizio, insediati stabilmente nelle aree interessate dalle manifestazioni di cui al presente regolamento.

Art. 2 – Istituzione dei mercati del riuso

1. I mercati del riuso sono istituiti con apposita deliberazione di Giunta comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da altro soggetto con le modalità di cui all'art. 6.
2. In area contigua a quella in cui hanno luogo i mercati del riuso possono svolgersi manifestazioni od iniziative riservate alla partecipazione di:
 - a. coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – co. 2 lett. h) del D. Lgs.vo n. 114/98;
 - b. coloro che espongono per la vendita articoli filatelici numismatici e mineralogici senza prevalente finalità commerciale;
 - c. minori di anni diciotto, nel caso di manifestazioni a loro riservate.

Art. 3 – Periodicità dello svolgimento

1. I mercati del riuso possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercato viene definita anche la relativa periodicità.

Art. 4 – Soggetti ammessi

1. La partecipazione al mercato è riservata a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni regolarmente costituite ai sensi di legge che scambiano o vendono in modo sporadico ed occasionale beni di proprietà usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
2. Sono escluse dalla partecipazione le imprese iscritte al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. ed i soggetti di cui al precedente art. 2 co. 2.
3. I soggetti che partecipano ai mercati del riuso devono fornire all'organizzatore una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex D.P.R. 28.12.2000 N.445 con la quale dichiarano:
 - a. di partecipare al mercatino come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita. Il legale rappresentante dell'associazione che non partecipa direttamente, deve indicare nella dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente anche i nomi ed i dati anagrafici degli eventuali incaricati;
 - b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento e delle disposizioni previste nell'atto di istituzione della specifica manifestazione;
 - c. che gli oggetti esposti o venduti in occasione del mercato del riuso a cui partecipano sono propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento, ai sensi all'art. 3 della Direttiva 2008/98/CE e delle finalità di cui all'art. 180 bis del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs 205/2010.

Art. 5 – Modalità di partecipazione

1. Il soggetto ammesso a partecipare al mercato del riuso deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altri soggetti.
2. Agli espositori è vietato:
 - a. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
 - b. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;
 - c. vendere, esporre, barattare o proporre in vendita:
 - oggetti preziosi,
 - armi ed esplosivi,
 - oggetti pericolosi e/o contundenti,
 - articoli non in regola con le norme del copyright e dei diritti d'autore
 - oggetti, riviste, video con contenuto pornografico o vietato ai minori,
 - oggetti che in qualche modo violino le leggi italiane vigenti,
 - qualsiasi prodotto alimentare,
 - animali.
3. Con atto della Giunta comunale possono essere specificamente definite:
 - a. le modalità di adesione e partecipazione ai mercati del riuso, le giornate e gli orari di svolgimento nonché l'individuazione delle aree destinate a tali manifestazioni;
 - b. le modalità di allestimento dei banchi di vendita, le condizioni per lo stazionamento delle attrezzature e per l'esposizione della merce;
 - c. eventuali criteri di priorità per la partecipazione.
4. L'assegnatario dello spazio espositivo assume tutte le responsabilità verso i terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato.

Art. 6 – Organizzatore

1. Le proposte di istituzione di mercati del riuso presentate da soggetti terzi che si candidano a gestirne l'organizzazione devono contenere:
 - a. i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercato, associazioni iscritte all'Albo comunale delle libere forme associative, ONLUS o privati)
 - b. luogo di svolgimento
 - c. periodicità
 - d. giorni e orari
 - e. altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso (quali: l'organizzazione di manifestazioni collaterali quali quelle indicate all'art 2 co.2 o fiere espositive ai sensi della L.R. 12/2000 o mercatini degli hobbisti).

2. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercato è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione, approvata e sottoscritta nel rispetto delle procedure e disposizioni vigenti in materia. In caso di mercato istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato nel rispetto delle procedure e disposizioni vigenti in materia.

3. Il soggetto gestore:
 - a. rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
 - b. in caso di svolgimento di mercatini con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
 - c. pubblicizza in modo adeguato lo svolgimento e le finalità del mercatino;
 - d. provvede all'organizzazione del mercatino e all'assegnazione degli spazi;
 - e. dispone gli spazi espositivi salvaguardando le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento nonché l'accesso agli esercizi commerciali ed alle attività di somministrazione alimenti e bevande insediate nell'area in cui si svolge il mercato (a tal fine, all'atto di presentazione del progetto proposto, dovrà essere allegata planimetria in scala dell'area in cui intende svolgere la manifestazione, con individuazione degli spazi espositivi nel rispetto delle disposizioni indicate nel presente regolamento);
 - f. provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Canone per Occupazione temporanea di Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercato, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
 - g. provvede al pagamento di qualsiasi ulteriore onere, oltre a quanto indicato alla precedente lettera f), dovuto a qualsiasi titolo ad altri enti e amministrazioni al fine del regolare svolgimento del mercato;
 - h. controlla che venga venduta merce esclusivamente usata;
 - i. redige un elenco dei partecipanti da inviare al Comune nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercato;
 - j. provvede alla copertura assicurativa RCT per eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico e alle proprietà di terzi;
 - k. promuove lo svolgimento di attività collaterali utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse prima che diventino rifiuti.

Art. 7 – Aree per lo svolgimento dei mercati del riuso

1. Nel valutare i progetti dei mercati del riuso, l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero dei partecipanti previsti.

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

1. La concessione per l'occupazione di aree pubbliche ad un eventuale soggetto gestore per la realizzazione di mercati del riuso, può essere rilasciata per un massimo di tre anni, con possibilità di rinnovo in ipotesi di rinnovo della relativa convenzione.

Art. 9 – Attività di controllo

1. I mercati del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo dell'Amministrazione comunale che la esercita a mezzo del Servizio di Polizia Municipale.

Art. 10 – Responsabilità

1. Durante il periodo di utilizzo dello spazio assegnato l'organizzatore della manifestazione assume ogni responsabilità sotto il profilo giuridico, fiscale, civile, penale ed amministrativo dell'attività posta in essere sollevando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, nessuna esclusa, per eventuali danni arrecati a terzi, privati e pubblici.

Art. 11 - Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere *de jure* la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercato del riuso, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto gestore.
2. In caso inosservanza da parte dei partecipanti degli obblighi previsti dal presente regolamento e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nelle deliberazioni di istituzione dei mercati del riuso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. 698/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alla legislazione nazionale, regionale, locale vigente.